



PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E
PROGETTAZIONE PER IL TERRITORIO
STAZIONE UNICA APPALTANTE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – Avviso di Modifica Regolamento dell'albo dei Commissari giudicatori e degli esperti delle Pubbliche Amministrazioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino

AVVISO

È stato modificato il Regolamento dell'Albo dei Commissari giudicatori e degli esperti delle Pubbliche Amministrazioni, tra cui i soggetti aderenti ed eventualmente altri soggetti non aderenti alla Stazione Unica Appaltante individuano gli esperti da nominare quali Commissari giudicatori di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Albo in parola è da intendersi sempre aperto con aggiornamenti periodici.

L'intera documentazione nonché il Nuovo Regolamento integrale dell'Albo sono visionabili e scaricabili dal portale suaprovinciaavellino.traspare.com; analogamente la procedura di abilitazione in uno con la modulistica, gli aggiornamenti ed ogni eventuale modifica al Regolamento.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefania Lup



PROVINCIA DI AVELLINO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEGLI ESPERTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Premesse	1
PARTE I.....	2
DIRETTIVE PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI.....	2
ART. 1 - Oggetto delle direttive	2
ART. 2 - Principi generali	3
ART. 3 - Compiti e modalità di costituzione del seggio di gara	3
ART. 4 - Compiti della commissione giudicatrice.....	4
ART. 5 - Nomina e composizione della Commissione giudicatrice	4
ART. 6 - Scelta e modalità di costituzione della Commissione giudicatrice.....	5
ART. 7 - Determinazione e corresponsione dei compensi dei componenti della commissione giudicatrice e durata dell'incarico	6
ART. 8 - Utilizzo dell'Albo dei Commissari.....	7
PARTE II.....	8
DIRETTIVE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMMISSARI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI.....	8
ART. 9 - Principi generali delle Commissioni giudicatrici	8
ART. 10 - Campo di applicazione	8
ART. 11 - Albo dei Commissari on line – struttura	8
ART. 12 - Soggetti ammessi all' iscrizione all'Albo dei Commissari	9
ART. 13 - Requisiti morali per l'iscrizione all'Albo dei Commissari.....	9
ART. 14 - Requisiti di comprovata esperienza e professionalità per l'iscrizione all'Albo dei Commissari	10
ART. 15 - Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione	11
ART. 16 - Fase di istruttoria delle istanze di iscrizione e relativi controlli	12
ART. 17 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati	12
ART. 18 - Durata dell'iscrizione	13
ART. 19 - Cause ostative all'iscrizione, di sospensione e di cancellazione	13
ART. 20 - Accettazione dell'incarico di Commissario giudicatore.....	14
ART. 21 - Modalità di funzionamento della Commissione e obblighi dei Commissari giudicatori	14
ART. 22 - Gestore del sistema.....	15
ART. 23 - Trattamento dati personali	16
ART. 24 - Avvertenze	16
ART. 25 - Controversie.....	16
ART. 26 - Preventiva pubblicazione.....	16
ART. 27 - Entrata in vigore e norme di rinvio.....	16

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino – *di seguito indicata come “S.U.A.”* – ha istituito, nelle more della costituzione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione – *di seguito indicata come “ANAC”* – dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – *di seguito indicato come “Codice”* un proprio Albo di Commissari Giudicatori ed esperti delle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle procedure di appalto, in conformità alle previsioni di cui al vigente Regolamento Attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per i lavori, le forniture e i servizi, approvato con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 114/2019 e n. 56/2020.

L’Albo ha, *altresì*, una sezione dedicata esclusivamente ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni tra i quali poter individuare esperti di comprovata esperienza per l’espletamento di attività istituzionali tipiche delle Pubbliche Amministrazioni.

All’Albo possono far ricorso, *in tutti i casi in cui la normativa lo consenta*:

- la S.U.A. qualora agisca in nome e per conto di uno dei soggetti aderenti alla stessa e anche qualora agisca con funzione di Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 37, co. 7, e 38 del Codice;
- tutti i soggetti aderenti alla S.U.A. in caso di procedure di affidamento gestite in modo autonomo ed eventualmente i soggetti non aderenti alla S.U.A. che usufruiscano di attività di committenza ausiliaria.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell’Albo sono erogati attraverso il portale della S.U.A..

Gli scopi che la S.U.A. persegue mediante l’istituzione dell’Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore dei Soggetti aderenti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in relazione a procedure di affidamento;
- offrire uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il presente documento si compone di due parti. La prima, *rivolta prevalentemente ai soggetti aggiudicatori*, tesa a cristallizzare regole per un iter procedurale chiaro, univoco e trasparente e la seconda, *rivolta prevalentemente ai soggetti interessati a candidarsi quali commissari e/o esperti delle Pubbliche Amministrazioni*, tesa a chiarire il quadro normativo di riferimento e a fornire indicazioni pratiche per l’iscrizione all’Albo anche in termini di requisiti da possedere.

PARTE I

DIRETTIVE PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

ART. 1 - Oggetto delle direttive

Il presente documento disciplina le modalità, i criteri di nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici, *per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delegati alla S.U.A. da parte degli Soggetti aderenti alla stessa*, nel caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, e del seggio competente all'apertura dell'offerta economica, nel caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del Codice a cui tutti i soggetti aderenti o non alla S.U.A., nonché la S.U.A. stessa dovranno attenersi.

Il presente documento trova applicazione anche nel caso di contratti esclusi dall'applicazione del Codice, *se è del caso*.

Solo in casi particolari, *previsti da disposizioni di legge, regolamenti o atti equivalenti*, il presente documento potrà essere disapplicato. Il regolamento potrà essere disapplicato motivatamente in caso d'urgenza o non adeguata popolosità dell'Albo in relazione all'oggetto della procedura da affidare, *con particolare riferimento alla fase di start up dello stesso*.

Il presente documento, *pertanto*, fissa regole da applicarsi nel periodo transitorio fino all'entrata in vigore dell'Albo presso l'ANAC e/o di diversa sopraggiunta normativa, tali da assicurare un iter procedurale legittimo, chiaro e univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto di quanto prescritto dall'art. 216, comma 12, del Codice.

ART. 2 - Principi generali

La scelta dei commissari giudicatori, *da parte dell'organo della Stazione Appaltante competente*, avviene secondo regole di competenza e trasparenza ed è tesa comunque a perseguire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, la par condicio e la libera concorrenza tra i partecipanti.

I soggetti deputati alla scelta delle commissioni giudicatrici di cui ai successivi art. 3 e 5, *qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto*, operano nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia e della normativa vigente, dell'art. 77 e 42 del Codice, dei patti di integrità, dei regolamenti e del codice di comportamento emanati dal proprio Ente di appartenenza e dalla S.U.A.

ART. 3 - Compiti e modalità di costituzione del seggio di gara

Il seggio di gara, *quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto*, ha il compito di esaminare la documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta e determina l'ammissione o l'esclusione alle successive fasi di gara.

Il seggio è composto dal Responsabile del Procedimento della S.U.A. ed eventualmente da almeno un dipendente/collaboratore della S.U.A. e/o di uno dei soggetti aderenti alla stessa.

E' prevista altresì la partecipazione del RUP dell'Ente aderente al seggio di gara nelle ipotesi espressamente previste dal Regolamento Attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, così come precisato dal Vademecum operativo adottato con apposita Determinazione Dirigenziale.

Il seggio non ha bisogno di nomina preventiva e si intende regolarmente costituito all'atto del suo insediamento che di norma avviene presso la sede della S.U.A.

Nel caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il seggio di gara ha il compito, *altresì*, di procedere all'apertura e alla valutazione dell'offerta economica nonché alla proposta di aggiudicazione della procedura in esame.

ART. 4 - Compiti della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice – *di seguito indicata come "Commissione"* – è nominata solo nel caso di affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice ed ha il compito precipuo di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

La commissione, *inoltre*, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al comma 3 o 6, dell'art. 97 del Codice, supporta il RUP dell'Amministrazione delegante nel subprocedimento di valutazione della congruità delle offerte dichiarate anormalmente basse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra i compiti della commissione le seguente attività: *presenziare alle sedute di gara sia pubbliche che riservate, controllare la conformità delle offerte tecniche ed economiche presentate in sede di gara rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara, esaminare e valutare le offerte tecniche ed economiche (tempo/proposte di sponsorizzazione) mediante l'attribuzione di punteggi secondo le formule stabilite dalla documentazione di gara, assistere il RUP nel caso di attivazione del subprocedimento di cui all'art. 97 del Codice in caso di offerte anomale, redigere e sottoscrivere i verbali di gara ecc ecc.*

Per la singola procedura, la Commissione è riconvocata e continua a svolgere i propri compiti tipici: *nel caso di riapertura delle operazioni di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e/o dell'esclusione di taluno concorrente; per fornire, anche a procedura di affidamento terminata, chiarimenti a qualsiasi titolo necessari al soggetto aderente e/o alla S.U.A.; in caso di riesame della documentazione prodotta a seguito dell'intervento in autotutela o di pronuncia giudiziale.*

ART. 5 - Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

La Commissione è nominata con determinazione del Dirigente della S.U.A. su proposta del RUP dell'Amministrazione delegante della procedura che provvederà a individuare un numero idoneo di esperti scelti, *in ragione della specifica competenza e professionalità*, tra quelli iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori della SUA dall'art. 18 del Regolamento Attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per i lavori, le forniture e i servizi sino all'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 D. Lgs. 50/2016. La nomina avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il RUP dell'Amministrazione delegante individua un numero idoneo di esperti scelti propone, nel tramite del Responsabile del Procedimento della SUA, la nomina della Commissione a seguito delle attività propedeutiche alla stessa di cui al successivo art. 6 effettuate dal medesimo Responsabile del Procedimento della SUA.

L'atto di nomina della Commissione ne determina il compenso, *conformemente a quanto già previsto da parte della Stazione Appaltante delegante*, e fissa il termine per l'espletamento dei lavori della stessa tenendo conto della complessità della procedura di affidamento e del numero di offerenti. L'atto di nomina in uno con i curricula dei componenti sono pubblicati a norma dell'art. 29 del Codice.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti - in numero massimo di cinque - esperti nelle diverse aree tematiche in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, *nel miglior modo possibile*, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Di norma il RUP e il RdP non sono nominati quali membri della Commissione salvo diversa motivata valutazione ai sensi dell'art. 77, comma 4, del Codice.

Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente; è inoltre prevista la nomina di un segretario verbalizzante della Commissione che è a tutti gli effetti anche membro della Commissione con diritto di giudizio e voto.

Abitualmente il numero di commissari è pari a 3 salvo nei casi di affidamenti di particolare complessità, così come individuati dal paragrafo 2.9 delle Linee Guida ANAC n. 5 recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"* – di seguito indicate come *"L. G. ANAC n. 5"* – in cui è possibile elevare il numero di commissari a 5.

ART. 6 - Scelta e modalità di costituzione della Commissione giudicatrice

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento Attuativo della SUA, ciascun ente aderente, nel tramite del RUP, può individuare i componenti della Commissione giudicatrice secondo le seguenti regole:

a) in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra i dipendenti degli Enti aderenti iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori (sezione interni) della SUA, nel rispetto del principio di rotazione e di regole di competenza e professionalità, ad eccezione del Presidente che è da individuarsi tra esperti esterni iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori (sezione esterni) della SUA;

b) in tutti degli altri casi di affidamento, tra esperti esterni da individuarsi tra esperti esterni iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori (sezione esterni) della SUA, nel rispetto del principio di rotazione e di regole di competenza e professionalità.

In fase di avvio dell'Albo, *tenendo conto anche che lo stesso potrebbe non essere particolarmente popolato*, sarà possibile disapplicare le indicazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) fermo restando che i Commissari dovranno comunque essere individuati tra gli esperti iscritti all'Albo.

In ogni caso, il RUP dell'Amministrazione delegante della singola procedura d'appalto, *preliminarmente*, verifica la disponibilità in organico del proprio Ente di adeguate professionalità a ricoprire il ruolo di commissario giudice accertando l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

I Commissari, *comunque*, devono essere individuati esclusivamente tra gli esperti, dipendenti pubblici o liberi professionisti, iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori ed Esperti PA della S.U.A. – di seguito indicato come *"Albo dei Commissari"* già in possesso, *pertanto*, dei requisiti di moralità e compatibilità di cui al paragrafo 3 delle L. G. ANAC n. 5.

La Commissione è composta da un numero idoneo di esperti scelti, *in ragione della specifica competenza e professionalità*, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e rotazione, e nell'ottica di prevenire possibili e potenziali conflitti di interesse, ipotesi di collusione o concussione e induzione indebita, secondo i seguenti criteri riportati in ordine di importanza:

a) competenza specifica nel settore dell'affidamento;

b) esperienze e professionalità, di cui al paragrafo 2 delle L. G. ANAC n. 5, così come risultanti dal curriculum presentato in fase di iscrizione all' Albo dei Commissari, con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi rapportato alla specifica tipologia della procedura di affidamento di che trattasi nonché al settore degli appalti in generale;

c) consequenzialità e complementarità con altri incarichi svolti aventi lo stesso oggetto;

d) maggior tempo decorso dall'assunzione dell'ultimo incarico di commissario giudice.

In ogni caso, il RUP intende la Commissione quale organo collegiale e, pertanto, valuta la competenza della stessa nel suo complesso, assicurando il rispetto del principio di rotazione, da intendersi calibrato in ragione delle competenze specialistiche professionali, nonché della

specifica categoria merceologica e/o del preciso ambito del procedimento di gara, nonché delle precedenti designazioni rese dallo stesso Ente delegante in seno a diversi e distinti procedimenti di gara. Inoltre, valgono i seguenti principi:

- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore presso l'amministrazione delegante per cui la SUA sta espletando la gara, non possono essere nominati commissari;
- si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001, l'art. 51 c.p.c. nonché l'art. 42 D. Lgs. 50/2016.

Il RUP per ciascuna procedura di affidamento può individuare i commissari giudicatori effettivi che preveda anche mediante un sorteggio pubblico ovvero la cui pubblicità sia garantita dall'uso della piattaforma tra una rosa di esperti iscritti all'Albo dei Commissari precedentemente selezionata a giudizio insindacabile del medesimo e, comunque, nel rispetto dei criteri riportati in precedenza. In relazione al principio di rotazione, si precisa che il RUP dovrà valutare di volta in volta

Il RUP per ciascuna procedura di affidamento, *inoltre*, procede, contestualmente all'individuazione dei commissari giudicatori effettivi, all'individuazione dei commissari giudicatori supplenti, in numero pari a quelli effettivi, da interpellare nel caso di necessarie sostituzioni o diniego dell'incarico da parte di uno o più commissari effettivi. La scelta dei commissari giudicatori supplenti avviene con le medesime modalità e nel rispetto dei succitati principi adottati per la scelta dei commissari giudicatori effettivi.

In ogni caso, il RUP di tutte queste operazioni redigerà apposito verbale.

Una volta individuati i potenziali commissari giudicatori effettivi da parte del RUP, il Responsabile del Procedimento della S.U.A., invierà agli stessi una *proposta di potenziale incarico* corredata dall'elenco dei concorrenti alla procedura di affidamento, avente ad oggetto il preventivo benessere alla nomina in uno con tutte le dichiarazioni da rendere tra cui quelle previste dall'art. 77, comma 9, del Codice, l'accettazione dei tempi di svolgimento dell'incarico e l'eventuale autorizzazione, *nel caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni*, a svolgere l'incarico di commissario giudice da parte del proprio ente di appartenenza. Si procederà alla proposta di nomina della Commissione, *da formalizzarsi secondo quanto prescritto al precedente art. 5*, non appena ottenuto l'accettazione delle proposte di potenziale incarico da parte di un numero sufficienti di commissari, *effettivi o supplenti*, individuando tra i commissari sia un Presidente che un segretario verbalizzante.

Tutte le operazioni atte a individuare i commissari giudicatori potranno essere svolte anche esclusivamente a mezzo della piattaforma di negoziazione in dotazione della SUA. In ogni caso, le comunicazioni avvengono esclusivamente con mezzi elettronici.

ART. 7 - Determinazione e corresponsione dei compensi dei componenti della commissione giudicatrice e durata dell'incarico

La remunerazione prevista per le attività commissariali è pari all'importo fissato dal Quadro Economico dell'intervento tra le Somme a disposizione della stazione appaltante che sarà trasmesso dal RUP unitamente al verbale di individuazione della Commissione di cui al precedente art. 5. L'importo dovuto per le attività commissariali, in ogni caso, può essere previsto in qualsiasi provvedimento adottato dall'Amministrazione delegante da cui si evinca la previsione di detta spesa (*ad es: determina a contrarre in cui è previsto specifico impegno*).

L'importo sarà altresì da considerarsi onnicomprensivo (a titolo esemplificativo, saranno da

intendersi incluse le spese per vitto, alloggio, viaggi, ecc.), incluso gli oneri come per legge.

In ogni caso valgono le seguenti norme:

- a) nessun compenso è dovuto ai commissari giudicatori interni al soggetto aderente (Stazione Appaltante) per cui la S.U.A. sta espletando la procedura di affidamento in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione;
- b) al dipendente della Provincia di Avellino e/o degli Enti aderenti alla S.U.A., nei soli casi di procedimenti svolti dalla SUA nell'interesse di Enti diversi da quello di appartenenza del medesimo dipendente, previa la necessaria autorizzazione ex art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, è dovuto un compenso onnicomprensivo nel limite massimo di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018, in ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza del Tar Lazio - Roma, Sez. I, 31.05.2019, n. 6926, tenendo anche in debita considerazione la graduazione dei compensi nonché la maggiorazione del compenso spettante al commissario giudice che svolge il ruolo di Presidente;
- c) ai commissari esterni ai soggetti aderenti alla S.U.A. è dovuto un compenso nel limite massimo di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018, in ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza del Tar Lazio - Roma, Sez. I, 31.05.2019, n. 6926, tenendo anche in debita considerazione la graduazione dei compensi nonché la maggiorazione del compenso spettante al commissario giudice che svolge il ruolo di Presidente.

A norma del precedente art. 5, l'atto di nomina fissa i termini di espletamento dei lavori della Commissione che, *salvo diverse valutazioni legate alla complessità dell'affidamento nonché al numero di concorrenti*, è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi, prorogabile una sola volta per giustificati motivi, dalla ricezione della lettera di incarico.

Sarà possibile provvedere al pagamento della remunerazione prevista ad avvenuta intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento per il quale il Commissario è stato nominato. Il pagamento avviene da parte della Stazione Appaltante per cui la SUA opera, *di norma*, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione previa presentazione della relativa fattura o notula.

Tutti gli oneri inerenti alla remunerazione ed ai rimborsi dovuti ai componenti della Commissione di gara sono ad esclusivo carico dell'Ente aderente.

A tal fine, all'atto di accettazione della nomina, i componenti della Commissione di gara dichiarano espressamente di manlevare la S.U.A. da qualsivoglia pretesa concernente la remunerazione ed i rimborsi per l'attività prestata, essendo i predetti costi imputabili esclusivamente all'Ente aderente.

ART. 8 - Utilizzo dell'Albo dei Commissari

L'Albo dei Commissari viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal presente documento sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- in caso di procedure bandite dalla S.U.A.;
- in caso di procedura bandite autonomamente dai soggetti aderenti alla S.U.A.;
- in caso di procedura bandite autonomamente dai soggetti non aderenti alla S.U.A. che abbiano commissionato alla stessa attività di committenza ausiliaria.

L'Albo dei Commissari potrà essere, *altresì*, utilizzato dai medesimi soggetti indicati in precedenza in caso di necessità di individuare tra dipendenti di pubbliche amministrazioni esperti a cui conferire incarichi tipici delle medesime (*supporto al rup, validazione e verifica, progettazione, direzione lavori, collaudo, collegio consuntivo tecnico ecc ecc*).

PARTE II

DIRETTIVE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMMISSARI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

ART. 9 - Principi generali delle Commissioni giudicatrici

L'attività delle Commissioni deve perseguire gli obiettivi dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti.

Nella valutazione dell'offerta tecnica la Commissione opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. La S.U.A. e le stazioni appaltanti assicurano gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo ed informatico relativo all'uso della piattaforma al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.

Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della commissione e/o i singoli Commissari segnalano immediatamente alla S.U.A. e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

ART. 10 - Campo di applicazione

L'Albo dei Commissari è utilizzato dai Soggetti precisati nelle premesse nei seguenti casi:

- procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con qualsiasi tipo di procedura di qualsiasi importo ;
- necessità di individuare tra dipendenti di pubbliche amministrazioni esperti a cui conferire incarichi tipici delle medesime (*supporto al rup, validazione e verifica, progettazione, direzione lavori, collaudo, collegio consuntivo tecnico ecc ecc*).

La formazione dell'Albo dei Commissari non presuppone alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della S.U.A. e dei Soggetti aderenti né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. In casi particolari, *previsti da disposizioni di legge, regolamenti o atti equivalenti*, la S.U.A. e i Soggetti aderenti potranno non applicare il presente documento come, *a titolo esemplificativo e non esaustivo*, per motivi di urgenza, in caso di poca popolosità dell'albo oppure in mancanza di profili idonei per procedure complesse.

ART. 11 - Albo dei Commissari on line - struttura

L'Albo è strutturato in sezioni (*lavori, servizi e forniture*) articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale della S.U.A.. Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura preposta alla sua gestione.

Le categorie merceologiche sono le aree tematiche per le quali ciascun commissario ha maturato comprovata esperienza e professionalità come meglio precisato al successivo art. 14. L'iscrizione all'Albo dei Commissari avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati secondo le modalità descritte al successivo art. 15.

ART. 12 - Soggetti ammessi all' iscrizione all'Albo dei Commissari

Ai sensi del paragrafo 2.2 delle L. G. ANAC n. 5, possono presentare domanda di iscrizione all'Albo dei Commissari soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;
- d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate; in possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui al successivo art. 13 e di comprovata esperienza e professionalità di cui al successivo art. 14.

Il personale in quiescenza può essere iscritto all'Albo dei Commissari secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi art. 13 e 14.

ART. 13 - Requisiti morali per l'iscrizione all'Albo dei Commissari

I soggetti di cui all'art. 12 ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Commissari, *ai sensi del paragrafo 3.1 delle L.*

G. ANAC n. 5, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 309 del 09/10/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del

terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo n°109 del 22/06/2007 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo n°24 del 04/03/2014;

- e) non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011;
- h) non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si precisa che le sopraelencate cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura civile. In caso di sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle predette esclusioni mentre la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

Il trovarsi anche di una sola delle succitate condizioni impedisce l'iscrizione all'Albo dei Commissari.

ART. 14 - Requisiti di comprovata esperienza e professionalità per l'iscrizione all'Albo dei Commissari

I soggetti di cui all'art. 12 ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Commissari dovranno altresì possedere comprovata esperienza professionale nella categoria merceologica (area tematica) per cui propongono l'iscrizione all' Albo dei Commissari, *analogamente a quanto previsto al paragrafo 2 delle Linee guida ANAC n. 5*, così come nel seguito richiesta.

In particolare, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Commissari:

- a) i professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi dovranno:
 - o essere iscritti all'ordine o collegio professionale di appartenenza;
 - o essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - o non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;
 - o essere in regola con gli obblighi previdenziali;
- b) i professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi dovranno:
 - o possedere eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, possedere idonea documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale;
 - o aver assolto l'eventuale formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - o in caso di iscrizione a un'associazione professionale, non aver riportato sanzioni

- disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;
- o possedere certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- o essere in regola con gli obblighi previdenziali;
- c) i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dovranno possedere i requisiti di cui alle precedenti lett. a) o b) o, in alternativa, dovranno ai fini dell'iscrizione alla sezione interni:
 - o essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice e avere un titolo di studio pari almeno al diploma di scuola secondaria di 2° grado;
 - o possedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
 - o non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o la sanzione del licenziamento;
- d) i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate dovranno possedere i requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) o c) o, in alternativa, dovranno:
 - o svolgere la propria attività nel settore di riferimento (categoria merceologica);
 - o non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o la sanzione con efficacia sospensiva.

Inoltre, i soggetti di cui all'art. 12, quale che sia la categoria di appartenenza, devono avere svolto incarichi relativi alla categoria merceologica per cui richiedono l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento e/o di supporto allo stesso, commissario di gara, direttore dei lavori o dell'esecuzione. E' valutabile, *altresì*, tra gli incarichi l'aver eseguito un titolo di studio specifico o di formazione specifica (diploma di laurea/laurea specialistica, master, dottorato, Phd, corso professionalizzante o comunque formalmente riconosciuto) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o nella categoria merceologica specifica per cui si chiede l'iscrizione.

In caso di passaggio tra le categorie di cui all'art. 11, l'esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nelle lettere precedenti può cumulare i requisiti posseduti.

ART. 15 - Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. I soggetti di cui all'art. 12 interessati potranno collegarsi al portale in uso della SUA.

Il soggetto che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascun esperto, quali, a titolo non esaustivo: il curriculum vitae, il documento di riconoscimento in corso di validità, dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti art. 13 e 14, autorizzazione al trattamento dei dati personali ecc ecc.

Il sistema, all'atto dell'iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica dell'esperto) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione). Agli esperti che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo dei Commissari o eventuale richiesta di documentazione integrativa.

ART. 16 - Fase di istruttoria delle istanze di iscrizione e relativi controlli

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura della S.U.A. preposta alla gestione dell'Albo dei Commissari, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

La S.U.A. comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, il richiedente potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la S.U.A. verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate, a campione o in occasione della nomina. L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale della S.U.A. sul portale visibile ai soli dipendenti della SUA e delle Amministrazioni deleganti.

Ai soggetti richiedenti potrà essere richiesto, a discrezione della S.U.A., di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

In ogni caso valgono le seguenti regole generali:

- la domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni;
- la mancata risposta alle richieste di documentazione della S.U.A., la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe dei commissari, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- i requisiti di cui ai precedenti art. 13 e 14 rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'esperto verrà interrotto;
- le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo dei Commissari soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

La S.U.A. procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l'iscrizione.

ART. 17 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità del singolo soggetto richiedente.

L'esperto iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei commissari, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'esperto iscritto è obbligato, altresì, ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute con particolare riferimento ai requisiti di cui ai precedenti art. 13 e 14, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso la S.U.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, la S.U.A. qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli iscritti all'Albo dei Commissari l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo in parola.

ART. 18 - Durata dell'iscrizione

Gli esperti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 19.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione dell'esperto, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 16, durante la quale l'esperto sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 19 - Cause ostative all'iscrizione, di sospensione e di cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo dei Commissari, i soggetti per i quali non sussistono le circostanze di cui ai precedenti art. 12, 13 e 14.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo dei Commissari, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere l'esperto dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- sono esclusi da successivi incarichi di commissario e cancellati dall'Albo dei Commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso – con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa – all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- sono cancellati dall'Albo dei Commissari coloro che abbiano assunto comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell'attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara;
- è cancellato o sospeso dall'albo, previo contraddittorio, l'esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara in relazione a procedure espletate dalla SUA, per motivi diversi dall'incompatibilità. In caso di cancellazione, trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo dei Commissari;
- sono cancellati dall'Albo dei Commissari coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte della S.U.A. ai fini dell'iscrizione all'Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione;
- a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite dalla S.U.A. che incidono sulla moralità dell'esperto, previo contraddittorio;
- ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

In tutti i casi in cui la S.U.A. ritiene che ricorrano i presupposti per la cancellazione di un esperto dall'Albo dei Commissari provvede all'invio di una nota al medesimo in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere individuato per nuove commissioni di

gara ovvero è sospesa l'iscrizione del medesimo all'Albo dei Commissari.

Il provvedimento di cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente della S.U.A. su proposta della struttura preposta alla gestione dell'Albo dei Commissari;
- è comunicato a mezzo pec all'esperto interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata dell'esperto, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la cancellazione ovvero quando l'esperto presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 20 - Accettazione dell'incarico di Commissario giudicatore

Ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il RdP della SUA di ciascuna procedura di affidamento, una volta individuati da parte del RUP i potenziali commissari giudicatori effettivi, con il supporto della S.U.A., invierà agli stessi una *proposta di potenziale incarico*, corredata dall'elenco dei concorrenti alla procedura di affidamento, avente ad oggetto il preventivo benessere alla nomina in uno con tutte le dichiarazioni da rendere tra cui quelle previste dall'art. 77, comma 9, del Codice, l'accettazione dei tempi di svolgimento dell'incarico e l'eventuale autorizzazione, *nel caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni*, a svolgere l'incarico di commissario giudicatore da parte del proprio ente di appartenenza.

E' compito di ciascun esperto individuato quale commissario giudicatore accettare o rifiutare la proposta di potenziale incarico in tempo utile e, comunque, entro il termine massimo indicato dalla S.U.A..

Dette operazioni avverranno prevalentemente a mezzo del sistema di negoziazione in uso della SUA.

La S.U.A., *quindi*, procederà con apposita determinazione dirigenziale su proposta del RUP della procedura di affidamento alla nomina della Commissione previa acquisizione dell'accettazione della *proposta di potenziale incarico* da parte di un numero sufficiente di commissari giudicatori; il tutto sarà espletato nel tramite e con il supporto del RdP della SUA. L'atto di incarico si perfeziona e produce i suoi effetti con l'invio dello stesso a mezzo pec a ciascun commissario giudicatore. L'accettazione della proposta di potenziale incarico quindi non comporta, in alcun modo, l'automatica nomina a componente della Commissione giudicatrice.

ART. 21 - Modalità di funzionamento della Commissione e obblighi dei Commissari giudicatori

In via generale la Commissione giudicatrice opera nel seguente modo:

- apre in seduta pubblica i plichi (archivi informatici) contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- valuta le offerte tecniche in una o più sedute riservate e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
- da lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche/temporali/proposte di sponsorizzazione e, data lettura dei ribassi espressi e di quant'altro richiesto dalle norme di gara, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero indica al RUP e al RdP le offerte che (ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016) appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;

- in caso di anomalia supporta il RUP, in una o più sedute riservate, alla verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- trasmette al ~~RUP~~ RdP la graduatoria di gara, unitamente ai verbali, per i successivi provvedimenti di sua competenza tra cui l'approvazione dei lavori della Commissione e la proposta di aggiudica.

La Commissione, *a norma dell'art. 77 del Codice*, di regola lavora a distanza con procedure che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e adotta le proprie valutazioni, in ogni caso e salvo comprovati circostanze che lo impediscano, con il plenum dei suoi membri in presenza fisica seppure in collegamento da remoto.

La Commissione e ogni suo membro:

- si attiene a quanto indicato nel vademecum operativo della S.U.A., al fine di uniformare il funzionamento delle commissioni di gara;
- si attiene, altresì, ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti in questi ultimi;
- redige con tempestività e completezza il processo verbale della gara;
- in caso di lavori a distanza accede autonomamente al sistema di negoziazione in uso della SUA con apposite credenziali, rilasciate dalla S.U.A.;
- in caso di lavori a distanza e sedute pubbliche, altresì, sospende la seduta di gara, in caso di interruzione del collegamento telematico e/o di eventuale malfunzionamento del sistema, riportando apposita traccia nel relativo verbale annotando precisamente l'ora e il minuto di sospensione e le relative motivazioni;
- chiede, qualora la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima lo richiedano, supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici al RUP, al RdP e al personale e al personale della S.U.A. e dei soggetti utilizzatori dell'Albo dei Commissari che dovranno fornire piena collaborazione.

In tema di riservatezza, la Commissione e ogni suo membro, inoltre, è obbligata a svolgere le attività di cui al presente incarico con diligenza e correttezza professionale e quindi:

- dovrà considerare tutti i dati, i documenti, i materiali e comunque tutte le informazioni – in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto – ricevuti o ottenuti per l'espletamento dell'incarico come strettamente privati e riservati e quindi ad adottare tutte le misure necessarie per non arrecare danno alla S.U.A. e ai soggetti utilizzatori dell'Albo dei Commissari e agli operatori partecipanti alle procedure;
- non dovrà pregiudicare la confidenzialità, segretezza e riservatezza dei predetti dati, documenti, materiali e informazioni, fare uso di tali dati, documenti, materiali e informazioni al solo scopo di eseguire l'incarico ricevuto;
- consegnare i dati, i documenti, i materiali e le informazioni scaricate dal sistema di e-procurement per lo svolgimento delle attività;
- non copiare e/o riprodurre in qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte, i predetti dati, documenti, materiali e informazioni - salvo ove necessario per esigenze operative e di esecuzione dell'incarico;
- non comunicare a terzi le password ricevuto dal Gestore del sistema o dalla S.U.A. per l'esercizio delle attività commissariali.

ART. 22 - Gestore del sistema

L'Albo telematico in parola è disponibile al seguente link suaprovinciaavellino.trasparenza.com.

Il gestore del sistema informatico, individuato dalla S.U.A. per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema e' la L&G Solution s.r.l. – con sede in via A. Fraccacreta, 100, Foggia.

ART. 23 - Trattamento dati personali

La S.U.A., tramite il suo gestore, garantisce che il trattamento dei dati personali degli operatori economici avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente disciplinare. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Nell'ambito del trattamento dei dati personali, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le succitate disposizioni normative e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

ART. 24 - Avvertenze

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. L'esperto dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.). La S.U.A. non è tenuta a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 25 - Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Avellino.

ART. 26 - Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo dei Commissari di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio della S.U.A. nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul Portale internet della S.U.A. nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La S.U.A. si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo dei Commissari con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta, *a titoli esemplificativo e non esaustivo*, agli ordini e collegi professionali nazionali e locali, ai principali enti locali prossimi, ai principali atenei ecc ecc. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo dei Commissari e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 27 - Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente documento entra in vigore dal giorno in cui si assolve la pubblicità presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al precedente art. 26.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 50/2016. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia. In ogni caso, la Provincia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di innovare le presenti disposizioni allo scopo di assicurare la funzionalità dell'Albo telematico, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

In tal caso, l'avvenuta modifica sarà tempestivamente pubblicata nonché notificata agli iscritti mediante comunicazione inviata tramite il Sistema. Salva diversa previsione, le nuove disposizioni si considereranno automaticamente accettate da tutti gli operatori economici iscritti all'Albo telematico e saranno applicate dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

È in ogni caso ferma la facoltà di ciascun iscritto di chiedere la cancellazione dall'Albo telematico, la quale sarà espletata dagli uffici preposti entro il termine tecnico all'uopo necessario.

La violazione degli obblighi previsti dal presente documento da parte del personale interno ai soggetti aderenti e non alla S.U.A. che utilizzano l'Albo dei Commissari costituisce comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Restano ferme, *anche per i soggetti iscritti all'Albo dei Commissari*, le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.